

(N. 2172)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1983

Adeguamento dell'indennità di istituto per le Forze armate  
prevista dalla legge 28 aprile 1975, n. 135

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, dispone l'attribuzione al personale di cui alla tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nonchè ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, di un supplemento giornaliero a titolo di indennità di istituto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Il predetto supplemento è rimasto finora invariato nella sua entità e risulta perciò assolutamente inadeguato rispetto alla

particolare onerosità del servizio svolto.

Anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'obbligo della permanenza e della reperibilità per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia, appare improcrastinabile la esigenza di un congruo adeguamento dell'indennità in questione.

A tal fine intende provvedere il presente disegno di legge, che è sottoposto all'esame del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale contemplato nella tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nonchè ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, è attribuita, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, una indennità di lire 10.000 per i giorni feriali e di lire 15.000 per i giorni festivi.

L'indennità, non cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario eccedente le sette ore giornaliere, viene corrisposta come corrispettivo per le prestazioni di permanenza e di reperibilità sancite dall'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Al personale di cui al presente articolo la indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma, in caso di malattia, limitatamente al periodo di degenza, ovvero, in caso di ferite o lesioni traumatiche, limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, qualora sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ».